



CITTA' DI BARI
Ripartizione Servizi alla Persona

CONDIZIONI DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI "ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO SOCIALE ALLE SPIAGGE CITTADINE" CIG _____

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione di uno specifico servizio che organizzi attività socializzanti, educative e di aggregazione in favore di cittadini anziani e con disabilità sulle spiagge di seguito indicate e precisamente:

- Spiaggia libera "PANE E POMODORO" m. 225;
- Spiaggia libera "WATERFRONT di San Girolamo" m. 700.

L'appalto è disciplinato:

- dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice degli contratti pubblici";
- dalla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 con la quale l'ANAC, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2024, sono diventate operative le norme sulla digitalizzazione, trasparenza e accesso agli atti, previste dal Codice dei Contratti, così come normato ai sensi dell'art. 225, comma 2;
- dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni di contratto;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 -DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto è stato quantificato in € 20.000,00 oltre IVA, se dovuta.

Il servizio dovrà essere assicurato dal 15.7.2024 al 10.9.2024. Le attività dovranno essere articolate per n. 6 giorni alla settimana: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

L'aggiudicatario è, pertanto, obbligato a garantire quanto descritto alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione nel predetto limite.

L'appalto è finanziato con fondi del civico bilancio.

L'importo è comprensivo di tutti i costi connessi all'erogazione del servizio e all'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'aggiudicatario per espletare l'attività, senza eccezione ed esclusione alcuna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Non sussistono rischi di interferenza ex art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e, pertanto, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I.

ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di animazione/socializzazione dovrà essere svolto nelle spiagge di seguito indicate:

- Spiaggia libera "PANE E POMODORO" m. 225;
- Spiaggia libera "WATERFRONT di San Girolamo" m. 700.

Le finalità sociali e ludiche previste costituiscono parte integrante e fondamentale dei progetti di cura e riabilitazione del cittadino disabile e/o anziano. Le suddette attività hanno la finalità di promuovere :

- relax e divertimento
- sviluppare forme di aggregazione
- favorire l'acquisizione di autonomie personali e lo sviluppo di capacità relazionali
- contrastare l'isolamento sociale
- favorire l'autonomia individuale
- consentire l'accrescimento della fiducia in se stessi e dell'autostima.

L'aggiudicatario del servizio dovrà assicurare:

- la presenza di un massimo di n. 6 volontari per ogni spiaggia definita, a copertura dell'intero orario giornaliero, per svolgere attività di sostegno sociale e di animazione
- il servizio di pronta reperibilità di un medico/oss a chiamata.

L'aggiudicatario dovrà necessariamente lavorare in rete con il servizio di salvataggio avviato dalla Protezione civile e gli interventi attuati dalla Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche.

Il servizio dovrà assicurare le seguenti azioni e la fornitura delle seguenti dotazioni:

- installazione di un gazebo con loghi e nome del progetto su ogni spiaggia come spazio informazioni dotata di bacheca informativa per l'esposizione di ogni informativa utile relativa alle attività, piano caldo, numeri utili e progetti estivi nella città ed eventuale zona ristoro con acqua e/o soft drink autoerogabili con dispenser a titolo gratuito che non costituisce attività di somministrazione;
- predisposizione di accessori, con logo e nome progetto, per individuare i volontari/staff (cappellini etc.);
- attività di accompagnamento in mare e sulla spiaggia, anche mediante le sedie galleggianti per disabili già in dotazione;
- monitoraggio sociale dei soggetti sulle spiagge;
- video breve delle varie attività per non udenti e interventi vocale per non vedenti;
- attività di animazione e gioco almeno 2 ore al giorno;
- momenti di sensibilizzazione su temi vari;
- allestimento quotidiano delle passerelle strumentali all'uso delle sedie galleggianti per disabili;
- disponibilità di 2/3 ombrelloni a rotazione per utenti sprovvisti per ciascuna spiaggia;
- allestimento corner con libri e per *book sharing*;
- spazio dedicato ai cani per i soggetti non vedenti;
- fermo restando la dotazione minima di due sedie galleggianti per disabili e relative passerelle, eventuale acquisto di una o due sedie complete di passerella, qualora quelle disponibili non fossero più idonee: le stesse resteranno di proprietà del Comune di Bari.

Tutte le dotazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, nonché i permessi e le autorizzazioni eventualmente occorrenti, previste dalla normativa vigente in materia, ovvero necessarie al corretto svolgimento del servizio, dovranno essere richieste/fornite a cura e spese dell'aggiudicatario, a carico esclusivamente del quale restano anche la guardiania e la sorveglianza di tutti i materiali e delle attrezzature.

Art. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

È salva la facoltà della Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario del servizio dovrà tener conto nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio delle attività svolte ai sensi dell'art. 108, c. 8 del D.lgs. n. 36/2013. Tali costi sono a carico dell'operatore e compresi nel prezzo offerto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato in toto e non può vantare o pretendere dal Comune, per il servizio di che trattasi, alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo in tutto soddisfatto con il pagamento di detto corrispettivo.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E REPORT

La stazione appaltante provvede al pagamento in favore dell'aggiudicatario, sino al limite dell'importo di aggiudicazione, su rendicontazione analitica a costi reali delle spese sostenute, corredate dai giustificativi di spesa - pertinenti rispetto alle attività contrattuali realizzate nell'arco temporale di riferimento - e relative quietanze di pagamento, sulla base dell'emissione di fatture/ricevute mensili corredate, inoltre, da:

- elenco nominativo dei volontari impiegati sul servizio nell'arco temporale di riferimento;
- relazione analitica delle attività svolte nel mese di riferimento e dei risultati conseguiti;
- dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la regolare esecuzione del servizio nonché l'assolvimento di ogni obbligo retributivo, previdenziale, fiscale e assicurativo nei confronti delle risorse umane a vario titolo impiegate sul servizio nel mese di riferimento.

Il Comune di Bari non sarà in alcun modo vincolato a raggiungere una spesa pari all'importo di aggiudicazione e, pertanto, nessuna indennità o rimborso saranno dovuti all'aggiudicatario nel caso di mancato raggiungimento di detto importo.

Le fatture elettroniche, da inviare tramite piattaforma SDI, dovranno essere trasmesse al Comune di Bari, P.I. 00268080728 – C.F. 80015010723, Ripartizione Servizi alla Persona, Codice Univoco Ufficio G61TL7.

La stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale; eventuali contestazioni ed irregolarità, formalmente contestate, sospenderanno tale termine.

In conformità all'art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo quanto previsto dagli artt. 17, c. 3 e art. 56 c. 2 D.lgs. n. 117/2017: il rimborso spese massimo riconosciuto per l'attività svolta dai volontari non potrà superare il tetto massimo di € 150,00 mensili pro capite. In nessun caso l'aggiudicatario potrà sospendere il servizio: qualora si rendesse inadempiente, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata A/R all'aggiudicatario. L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario assume la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale del servizio nonché della sua esecuzione. Ogni responsabilità per danni, di qualsiasi specie e natura, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, a cose o a persone, deve intendersi, senza riserve ed eccezioni, imputabile al soggetto aggiudicatario.

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, a proprie spese e cure, idonee polizze assicurative, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azioni di rivalsa nei confronti del Comune di Bari, in relazione ai seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro per danni a cose e per persona a copertura di tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro/volontari (RCO), con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

In alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC su individuate, l'aggiudicatario potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche richieste; in tal caso dovrà produrre appendice alle stesse polizze nelle quali si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune.

Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse alla Ripartizione Servizi alla Persona prima dell'avvio del servizio.

Art. 7– CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta garanzia definitiva, trattandosi di appalto affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.

Il perfezionamento del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza delle risorse umane a vario titolo impiegate nel servizio, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 17, c. 3 e art. 56, c. 2 D.Lgs. n. 117/2017), nei limiti mensili fissati al precedente art. 5.

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto:

- a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in legge dalla L. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- b) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata legge;

- c) ad inserire le clausole di cui ai suindicati punti a) e b) anche nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si fa rinvio limitatamente agli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la affidamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- ✓ grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti nella affidamento;
- ✓ nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Ente attuatore;
- ✓ sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- ✓ sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della affidamento (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall'utente);
- ✓ utilizzo di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della affidamento;
- ✓ mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- ✓ mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010;
- ✓ utilizzo improprio di ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente affidatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- ✓ inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal GDPR e contenute nel provvedimento di nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- ✓ nel caso di reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio;
- ✓ non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dalla affidamento rilevata dalle verifiche effettuate dall'Amministrazione;
- ✓ gravi inadempimenti e/o disservizi;
- ✓ mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- ✓ mancato avvio delle attività entro quindici giorni dalla sottoscrizione della affidamento, salva congrua e documentata motivazione da valutare in sede tecnica.

Costituisce causa di risoluzione della affidamento anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

In tutti i casi di risoluzione, l'Ente affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Amministrazione per l'interruzione anticipata delle attività.

Qualora si addivenga alla risoluzione della affidamento, per le motivazioni sopra riportate, l'Ente affidatario, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti

ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione può inoltre recedere dall'affidamento negli ulteriori seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'Ente affidatario può richiedere la risoluzione dell'affidamento in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; all'Ente affidatario non sarà riconosciuto alcun corrispettivo per il periodo di sospensione.

ART. 11- ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice si rilevi inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito. In tal caso il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte della impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione delle Condizioni di Contratto.

L'offerta sarà immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, mentre tale condizione per l'Amministrazione Comunale si perfezionerà dopo l'aggiudicazione definitiva.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Bari, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni al Responsabile del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 213, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare sarà competente in modo esclusivo il Foro di Bari.

Art. 15 – RECESSO

Per la disciplina del recesso si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonchè alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile unico del progetto è il Dott. Giancarlo Partipilo - Direttore Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari (Piazza I. Chiurlia, 27, Bari - 70122).